

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici*  
*di lavori, servizi e forniture*

**Parere n. 113**

**del 17.04.2008**

**PREC251/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Ing. Renzo Busonera – affidamento servizio di ingegneria per “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area PAI sui bacini montani gravanti sul centro abitato di Muravera – Opere di completamento”. S.A. Comune di Muravera.

**Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

*Considerato in fatto*

In data 4 giugno 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'ing. Renzo Busonera chiede l'annullamento dell'avviso di affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori riguardanti “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area PAI sui bacini montani gravanti sul centro abitato di Muravera – Opere di completamento” – corrispettivo presunto € 99.719,26 - bandito in data 25 maggio 2007, per i seguenti motivi:

- 1) non è stata individuata la procedura di affidamento;

- 2) il corrispettivo stimato posto a base dell'affidamento è stato calcolato sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 4.4.2001 alle quali è stata applicata la riduzione del 15% ai sensi dell'art. 4, c. 12 bis, della legge n. 155/89, contrariamente a quanto previsto dalla determinazione n. 4/2007 di questa Autorità.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione Appaltante ha fatto presente che la procedura di affidamento del servizio è stata individuata al punto 5 dell'Avviso pubblico per affidamento servizio di ingegneria datato 25/05/2007 e che la stessa risulta conforme al disposto normativo di cui al d. Lgs. n. 163/2006.

Per quanto concerne la seconda motivazione, l'aver determinato il corrispettivo a base di affidamento utilizzando come riferimento il D.M. 4 aprile 2001 con una riduzione del 15% non contrasta con i riferimenti della legge n. 248/2006 né con il disposto della determinazione dell'Autorità n. 4/2007, in quanto il prezzo effettivo di affidamento verrà stabilito dal libero mercato.

#### *Ritenuto in diritto*

Per quanto riguarda la prima eccezione sollevata dall'istante, relativa all'individuazione della procedura di affidamento, non si rilevano profili di intervento, tenuto conto che il punto 5) dell'Avviso prevede che il servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del d. Lgs. n. 163/2006, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 91 del medesimo disposto normativo, tenendo conto del valore tecnico e del valore economico.

In relazione al secondo rilievo sollevato nell'istanza di parere, si precisa che l'Autorità, con determinazione n. 4 del 29 marzo 2007, ha inteso fornire indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del d. Lgs n. 163/2006 e della legge n. 248/2006.

In particolare, l'Autorità ha espresso l'avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, in quanto la riduzione del 20% disposta dalla norma in questione non ha più rilevanza alcuna in relazione al fatto che l'importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara).

Nella fattispecie di cui trattasi, il calcolo del corrispettivo da porre a base dell'affidamento stesso andava quindi effettuato al lordo della riduzione del 15% applicata dalla Stazione appaltante sul corrispettivo determinato utilizzando il D.M. 4 aprile 2001.

Si deve rilevare che l'applicazione, nella determinazione del corrispettivo da porre a base dell'affidamento, della riduzione di cui alla citata legge n. 155/1989, ha comportato una alterazione in diminuzione dell'importo a base di gara, con conseguenti ricadute sulla disciplina da applicare alla procedura di affidamento in esame. Infatti, l'importo del corrispettivo al lordo della citata riduzione sarebbe verosimilmente risultato superiore a 100.000 euro e si sarebbe dovuto applicare l'articolo 91, comma 1, del d. Lgs. 163/2006, che disciplina la procedura prevista per affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a €100.000.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura di affidamento dell'incarico in esame non è conforme alla normativa di settore.

#### **I Consiglieri Relatori**

Alessandro Botto

Giuseppe Brienza

#### **Il Presidente**

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21.04.2008